

ACCORDO
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE DEI LIVELLI I – III
PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2018

Il giorno 6 marzo 2020 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE

- le parti convengono sulla durata annuale del presente contratto integrativo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- risulta acquisito il verbale n. 8 del 27 settembre 2019 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l'anno 2018 e che l'Amministrazione ha determinato, con Disposizione n 1752/DG del 7 ottobre 2019, tali risorse per un importo pari a:

	2018
Indennità per oneri specifici	1.999.678,28
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo	15.827,03

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1


Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.

Art. 2

Indennità per oneri specifici

L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento



delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e tecnologi	Importo mensile
Livello I	€ 270,00
Livello II	€ 260,00
Livello III	€ 250,00

Si conferma inoltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009 stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell'incremento dell'indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

Art. 3

Indennità direzione di struttura di particolare rilievo

L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21.2.2002, è risultata pari a € 15.827,03 per l'annualità 2018. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio dell'Istituto. Tale indennità viene corrisposta in relazione alla durata dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione e a consuntivo annuale. I criteri per l'attribuzione di tale indennità, correlata all'effettivo svolgimento delle attività, sono stabiliti in contrattazione integrativa. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

Indennità di responsabilità professionale

Per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto, si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 53 emanata dall'Istituto in data 17 dicembre 2010. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca di cui al successivo articolo 6.

Art. 5
Indennità specifiche

Continuano ad essere erogate al personale appartenente ai livelli I-III, con le medesime modalità, le seguenti indennità:

- indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 47 del 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;
- indennità di reperibilità con riferimento alle specifiche Linee di attività del servizio di reperibilità definite con apposita disposizione del Direttore Generale, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio.

Art. 6

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione. I criteri per l'attribuzione dell'indennità per i progetti di ricerca, correlata all'effettivo svolgimento delle attività, sono stabiliti in contrattazione integrativa.

Art. 7

Disposizioni finali

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

ISPRA

II PRESIDENTE



.....

II DIRETTORE GENERALE



.....

OO.SS.

FLC CGIL.....

CISL SCUOLA.....

FED. UIL SCUOLA RUA.....

SNALS CONFISAL.....

FED. GILDA UNAMS.....

